

X. Concorrenza

Le imprese dovrebbero:

1. Svolgere le proprie attività in modo coerente con tutte le leggi e i regolamenti sulla concorrenza applicabili, tenendo conto delle leggi sulla concorrenza di tutte le giurisdizioni in cui le attività possono avere effetti anticoncorrenziali.
2. Astenersi dal concludere o eseguire accordi anticoncorrenziali tra concorrenti, compresi gli accordi per:
 - a) fissare i prezzi;
 - b) effettuare offerte truccate (appalti collusivi);
 - c) stabilire limiti o quote di produzione; o
 - d) ripartire o dividere i mercati mediante l'assegnazione di clienti, fornitori, territori o linee di commercio.
3. Cooperare con le autorità garanti della concorrenza, tra l'altro e fatte salve le leggi applicabili e adeguate garanzie, fornendo risposte il più possibile rapide e complete alle richieste di informazioni e prendendo in considerazione l'uso degli strumenti disponibili, come le rinunce alla riservatezza, se del caso, promuovere una cooperazione efficace ed efficiente tra le autorità investigative.
4. Promuovere regolarmente la consapevolezza dei dipendenti dell'importanza del rispetto di tutte le leggi e regolamenti applicabili in materia di concorrenza e, in particolare, formare l'alta dirigenza dell'impresa in relazione alle questioni di concorrenza.

Commenti al Capitolo X: Concorrenza

116. Queste raccomandazioni sottolineano l'importanza della normativa e dei regolamenti sulla concorrenza per il buon funzionamento dei mercati nazionali e internazionali, e riaffermano l'importanza del rispetto di tali normative e regolamenti da parte delle imprese nazionali e multinazionali. Esse mirano anche a garantire che tutte le imprese siano consapevoli degli sviluppi relativi alla portata, ai rimedi e alle sanzioni delle normative sulla concorrenza oltre che il livello di cooperazione tra le autorità preposte al suo controllo. Il termine diritto "della concorrenza" si riferisce al complesso delle regolamentazioni "antitrust" e "antimonopolistiche" che vietano in vario modo: a) gli accordi contrari alla concorrenza, b) l'abuso di un potere di mercato o di una posizione dominante, c) l'acquisizione di un potere di mercato o di una posizione dominante per vie diverse da quelle dell'efficienza imprenditoriale, d) la riduzione significativa della concorrenza o gli ostacoli significativi a un'effettiva concorrenza tramite fusioni o acquisizioni.

117. In via generale, la normativa e la politica della concorrenza vietano: a) le intese ingiustificabili (i cosiddetti cartelli), b) gli altri accordi ritenuti anticoncorrenziali, c) le pratiche anticoncorrenziali che sfruttano o rafforzano una posizione dominante o un potere di mercato, d) le fusioni o acquisizioni anticoncorrenziali. Ai sensi della *Raccomandazione del consiglio concernente un'azione efficace contro le intese ingiustificabili*, [\[OECD/LEGAL/0452\]](#), gli accordi anticoncorrenziali di cui alla sezione a) costituiscono intese ingiustificabili, ma la raccomandazione tiene conto delle differenze esistenti nelle regolamentazioni dei paesi aderenti, in particolare delle differenze tra i vari regimi di esenzione o tra le

disposizioni che autorizzano o consentono eccezioni per attività altrimenti vietate. Le raccomandazioni delle *Linee guida* non vanno interpretate nel senso che le imprese non debbano valersi di tali esenzioni o eccezioni. Le categorie di cui alla sezione b) e c) hanno carattere più generale perché gli effetti che gli altri tipi di accordo o di pratiche unilaterali hanno sulla concorrenza sono più incerti e vi è minor consenso su che cosa debba essere considerato anticoncorrenziale.

118. L'obiettivo della politica della concorrenza è contribuire al benessere sociale complessivo e alla crescita economica, creando e preservando condizioni di mercato nelle quali la natura, la qualità e il prezzo dei beni e dei servizi siano determinati dai meccanismi concorrenziali del mercato stesso. Oltre ad avvantaggiare i consumatori e l'economia complessiva di un paese, un tale ambiente concorrenziale premia le imprese che rispondono efficacemente alla domanda dei consumatori. Le imprese possono contribuire a tale processo dispensando informazioni e consigli ai governi in procinto di adottare leggi e politiche capaci di ridurre l'efficienza o di pregiudicare, in qualche modo, la concorrenza nei mercati.

119. Le imprese dovrebbero essere consapevoli del fatto che i paesi che adottano una regolamentazione della concorrenza sono sempre più numerosi e che, sempre più spesso, tale regolamentazione vieta anche le attività anticoncorrenziali compiute all'estero, laddove esse rechino pregiudizio ai consumatori nazionali. Inoltre, la crescita del commercio e degli investimenti transfrontalieri aumenta le probabilità che una pratica anticoncorrenziale attuata in un paese abbia effetti pregiudizievoli anche in altri. Le imprese dovrebbero, pertanto, tener conto sia della regolamentazione del paese in cui operano sia di quelle di tutti i paesi che potrebbero risentire delle loro attività.

120. Infine, le imprese dovrebbero riconoscere che le autorità per la concorrenza cooperano sempre più strettamente tra di loro nella lotta alle pratiche anticoncorrenziali e nelle relative inchieste. In proposito si vedano, in generale, i pertinenti standard dell'OCSE in materia di concorrenza. Quando le autorità per la concorrenza appartenenti a diversi paesi esaminano il medesimo comportamento, il fatto che le imprese facilitino la cooperazione tra queste autorità contribuisce all'assunzione di decisioni coerenti ed equilibrate e all'adozione di rimedi competitivi, riducendo nello stesso tempo i costi per i governi e le imprese.

121. Sebbene le imprese e le iniziative di collaborazione a cui partecipano debbano adottare misure proattive per comprendere le questioni relative al diritto della concorrenza nelle rispettive giurisdizioni ed evitare attività che potrebbero costituire una violazione del diritto della concorrenza, iniziative di condotta responsabile d'impresa credibili non sono intrinsecamente in conflitto con gli obiettivi del diritto della concorrenza e la collaborazione in tali iniziative generalmente non costituisce violazione delle leggi sulla concorrenza.

122. A seconda del contesto nazionale, le imprese possono essere soggette al diritto della concorrenza quando acquistano forza lavoro dai lavoratori allo stesso modo di quando acquistano altri beni e servizi. In questi casi, possono essere imposte sanzioni severe nel caso di accordo tra datori di lavoro sulla fissazione dei salari e sulle pratiche di assunzione (come accordi di non braccaggio e non assunzione). Le imprese dovrebbero pertanto assicurarsi di rispettare le leggi applicabili nelle loro politiche di assunzione e occupazione e quando pianificano fusioni e acquisizioni.